

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1813

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINO EDOARDO, FUMAGALLI, VICENTINI, GRAZIOSI, GATTO, BURATO, MARENGHI, ZANONI, BOLLA, SAMPIETRO UMBERTO, BOIDI, DE BIAGI, FRANZO, GOZZI, MARCONI, FINA, HELFER, LUCIFREDI, ROSELLI, SODANO, FERRARIS, LONGONI, RIVA, STELLA, MONTE**

*Annunziata il 12 ottobre 1955*

**Modificazione alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La difesa attiva contro la grandine con il sistema dei razzi esplosivi ebbe inizio in Italia nell'anno 1949 per interessamento del Ministero dell'agricoltura e foreste che affidò l'esecuzione del primo esperimento (realizzato in una zona del veronese di particolare interesse agricolo ed esposta a frequenti manifestazioni temporalesche) al Consorzio provinciale per ortofrutticoltura di Verona.

Le spese relative, data l'importanza economica sociale dell'iniziativa vennero assunte per intero dallo stesso Ministero.

Nell'agosto successivo, l'intervento ministeriale fu contenuto nella elargizione di un contributo percentuale, mentre, in seguito, gli oneri di indole economica vennero sostenuti per intero dai singoli consorzi di difesa, date le rilevanti proporzioni assunte dai territori protetti.

Ciò è quanto mai significativo, quando si pensi che il maggior incremento nella superficie e nel numero degli esperimenti si è registrato proprio nel momento in cui il Ministero sospese l'erogazione di qualsiasi contributo, limitando il suo intervento alla assistenza tecnica (svolta dall'Ufficio tecnico antigrandine) e incrementando gli studi scientifici con l'istituzione ed il funzionamento

dell'Ossservatorio sperimentale di meteorologia, in Verona, dotato delle più moderne apparecchiature.

Circa lo sviluppo della difesa, la superficie iniziale, di ettari 38 mila è passata nel 1950 ad ettari 145 mila, nel 1951 ad ettari 225 mila, nel 1952 ad ettari 418.562, nel 1953 ad ettari 489.875, mentre nel 1954 si sono raggiunti i 600 mila ettari.

Per quanto riguarda il numero delle postazioni, istituite a protezione dei singoli comprensori, si è avuto un progressivo aumento compreso tra le 200 stazioni di lancio del 1949 e le 100 mila circa del 1954.

Il numero dei comprensori di difesa, invece ha avuto un aumento graduale anno per anno, dai 2 del 1949 ai 12 del 1950 ai 35 del 1951, ai 61 del 1952, agli 81 del 1953 sino a oltre 100 nel 1954.

Tenendo conto dell'incremento verificatosi finora si può affermare che la difesa antigrandine a mezzo razzi soprattutto con l'impiego, già attuato nella campagna 1954, di quelli allo joduro d'argento, negli anni a venire si perfezionerà e si estenderà sempre più qualè fenomeno del tutto spontaneo, poiché la quasi totalità dei Consorzi che iniziarono la lotta antigrandine la continuano attualmente con progressivi amplia-

menti, riscontrandosi solo rarissime eccezioni di Enti che abbandonano l'iniziativa per ragioni soprattutto di ordine economico connesse a difficoltà di riscossione dei contributi e non già per incertezze sui risultati del sistema.

Altro punto di fondamentale importanza, riguarda la convenienza economica del mezzo a disposizione di agricoltori. A tale proposito, è opportuno fare presente che il costo delle operazioni di difesa è suscettibile di sensibili variazioni in ordine a vari elementi, quali il numero e la violenza dei temporali l'estensione della superficie protetta, ecc.

In sostanza, il costo medio della difesa antigrandine, di norma non è superiore alle lire 1.000 ad ettaro, mentre fanno eccezione le difese aziendali che richiedono l'impiego di mezzi cospicui su superfici ristrette; il che rappresenta un indice di incidenza sopportabile da tutte le aziende agricole italiane, anche da quelle economicamente meno prospere e con bilanci riferiti al minimo reddito.

Inoltre va ricordato che gli interventi tendono a salvaguardare le colture e i loro prodotti con il duplice beneficio e risultato di consentire la disponibilità dei beni che, altrimenti, non sarebbero immessi al consumo nonchè di scongiurare la probabilità dei danni alle piante che si ripercuotono negativamente anche sulla produzione degli anni futuri.

Per quanto riguarda il pensiero degli agricoltori, interessati a tali problemi, confortato dalle risultanze osservate (caduta di nevischio e grandine sfatta, aumento delle precipitazioni piovose, diminuzione della velocità del vento, ecc.) nel mentre viene ribadita ovunque l'efficacia del sistema in atto, si rileva come elemento pregiudiziale alla sua pratica attuazione la ripartizione degli oneri su tutti i beneficiari, con l'adozione di un criterio di obbligatorietà naturalmente limitato a quelle zone dove la difesa costituisca una necessità per la salvaguardia dell'economia agricola e soprattutto là dove il genere delle colture e il frequente, costante ripetersi della meteora, rendono praticamente impossibile il coprire con adeguate assicurazioni le colture stesse.

L'adozione di un criterio di obbligatorietà si è sperimentato in talune province facendo ricorso alla legge 9 giugno 1901, n. 211, riconosciuta tuttora applicabile dal Consiglio di Stato.

Tale legge però ha dimostrato sostanziali difetti dovuti soprattutto alla sua veneranda età, alle concezioni di difesa del tutto diverse da quelle che ne avevano, a suo tempo, consigliata la formulazione e alla dinamicità dei

tempi che corrono, tali da renderla del tutto inattuale se non con la introduzione di opportune modifiche consigliate dalle considerazioni sopra esposte.

A tale scopo sono state predisposte le modifiche che brevemente illustriamo.

Fermo restando l'articolo 1 della legge 9 giugno 1901, n. 211, si è ritenuto opportuno sostituire alla dizione « della imposta erariale gravante » di cui al primo capoverso dell'articolo 2 quella del « reddito dominicale relativo » in quanto più facilmente accertabile dalle cartelle esattoriali.

Per ragioni di sveltimento burocratico sono esclusi dal dichiarare la loro adesione alla proposta di costituzione di Consorzi, quei proprietari che già abbiano firmata la proposta stessa.

L'ultimo comma dell'articolo 2 costituisce materia di apposito articolo (che è l'articolo 8 della presente proposta).

Rispettati gli adempimenti del sindaco e della Giunta provinciale amministrativa previsti dall'articolo 3 in questione, è apparsa necessaria una nuova formulazione dell'articolo stesso soprattutto per quanto riguarda la quota di adesione degli interessati alla costituzione prevista in « due terzi degli interessati che paghino non meno della metà dell'imposta... » della vecchia legge, da sostituirsi con le alternative quote di « oltre la metà degli interessati cui spetti oltre la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi ».

Il che consentirebbe, pur con tutte le garanzie dell'ordinamento democratico, una maggiore possibilità di adattamento della legge alle diverse situazioni ambientali delle zone interessate alla difesa. Semplici concetti di preminente sveltimento burocratico hanno consigliato una nuova formulazione dell'articolo 4.

Per quanto si attiene all'articolo 5 della proposta formulato in termini più concisi ed aderenti alla moderna prassi, esso viene ad apportare sostanziali modifiche ai vecchi articoli 5 e 6 della legge del 1901, per quanto riguarda il limite di spesa annuale, da detti articoli previsto nella misura di « un quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziali » superabile fino ad un massimo della « quinta parte del massimo normale fissato nel quinto dell'imposta erariale ».

L'esperienza ha dimostrato in modo palese l'attualità di tale limite e ciò sia per il non adeguato aggiornamento della semplice imposta erariale, sia per la sostanziale differenza tra il vecchio sistema dei cannoni grandinifughi e quello moderno basato sull'impiego dei razzi.

È da ritenersi d'altro canto, che il demandare all'assemblea generale dei consorziati di stabilire, anno per anno, la spesa entro la quale deve gestire la difesa costituisca sufficiente garanzia che detto onere, gravante esclusivamente sugli agricoltori interessati, sia mantenuto nei limiti di una sana ed economica gestione.

Pure all'assemblea, in sede di approvazione dello statuto, viene demandato il compito di riparto, fra i consorziati, delle spese da sostenersi.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della presente proposta, viene ad assorbire l'articolo 7 della vecchia legge, mentre la materia regolamentata dal vecchio articolo 8 dovrebbe costituire oggetto di apposita regolamentazione statutaria.

L'articolo 9 della legge del 1901 è stato trasferito nel nuovo articolo 6 la dove si prevede che la durata di ogni singolo Consorzio debba essere stabilita dallo statuto anziché dalla legge che la prevedeva di 5 anni.

Le norme regolanti la sua cessazione rimangono sostanzialmente quelle già previste dalla legge del 1901.

L'ultimo comma dell'articolo 9 dovrebbe passare a costituire un nuovo articolo (articolo 7 della presente proposta) con i dovuti aggiornamenti, così come il successivo articolo 8 viene a sostituire, secondo quanto ci è stato precisato, l'ultimo comma del vecchio articolo 2; mentre, abolito il vecchio articolo 10 della legge del 1901, l'articolo 11 trova più consona regolamentazione nell'articolo 9.

Date le nuove concezioni e gli attuali mezzi di difesa, si ritengono del tutto superati, e pertanto da eliminarsi, gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della vecchia legge, dovendosi ritenere peraltro superflua una particolare regolamentazione in ordine alla obbligatorietà della assicurazione per gli infortuni agli addetti alla difesa dal momento che la materia è perfettamente disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

In sostituzione di tali articoli si è ritenuto opportuno formularne tre nuovi (10, 11, 12) che prevedono rispettivamente:

un facoltativo organico coordinamento tra i costituendi consorzi attraverso un centro provinciale, così da garantire con adeguato controllo tecnico il sempre maggior potenziamento e perfezionamento del sistema difensivo, senza peraltro gravare sia sull'economia dei singoli consorzi che su quella statale;

le norme transitorie, per consentire l'opportuno aggiornamento degli attuali enti addetti alla difesa contro la grandine, e ciò in sostituzione dell'articolo 19 della vecchia legge;

la emanazione di opportuno regolamento entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della modifica di legge contenuta nella presente proposta.

Per quanto si attiene invece all'articolo 18 della legge del 1901 in cui era previsto che l'applicazione di detta legge potesse aver luogo « in ogni provincia per decreto reale in seguito a conforme deliberazione emessa dal Consiglio provinciale », si ritiene di proporre la abolizione e ciò sia per ragioni di snellimento burocratico sia anche per una ragione di prestigio nei confronti del Capo dello Stato chiamato ad assolvere compiti ben più alti di quelli che un intervento su detta materia comportano.

L'enorme importanza che una efficace lotta contro la grandine ha sia agli effetti economici che sociali, per i lavoratori delle nostre campagne, e per la stessa economia nazionale, sembra a noi, onorevoli colleghi, fuori di ogni discussione.

Del pari evidenti e indubbi sono d'altra parte i risultati conseguiti in questi ultimi anni con l'impiego di moderni mezzi di difesa.

Siamo certi che, dando agli agricoltori italiani, uno strumento legislativo consono ai tempi ed ai mezzi in uso, essi sapranno proseguire sulla strada intrapresa e fornire sempre maggiori e migliori elementi perché la meteora si riduca in un prossimo futuro ad un doloroso ricordo.

Questi i dati di fatto e le considerazioni che ci portano a sollecitare la vostra adesione alla presente proposta di legge che viene invocata da tutti gli operatori nel campo antigrandine.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I proprietari di terreni situati in un comune od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più comuni finitimi possono costituire un Consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel Consorzio gli usufruttuari e conduttori di fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

### ART. 2.

La costituzione del Consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale purché a tale parte spetti non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'articolo 1.

I promotori devono presentare al sindaco la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel Consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi, quali risultino dal ruolo della imposta terreni.

Se i terreni consorziandi appartengono a più comuni, la proposta sarà presentata al sindaco del comune dove è situata la maggior parte dei terreni stessi.

Il sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco od il segretario del comune.

### ART. 3.

La proposta costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'articolo 1, cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'articolo 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi.

Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziandi con il relativo reddito dominicale.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del Consorzio coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal Consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni.

Trascorso detto termine, il sindaco invia gli atti al prefetto che li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta esamina se siano adempiute le condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla costituzione del Consorzio.

#### ART. 4.

Il decreto del prefetto che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati in assemblea generale dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Il decreto del prefetto è esecutivo nonostante reclamo.

L'assemblea generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio ed a eleggere, a maggioranza di voti, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervenga la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### ART. 5.

Le spese del Consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati secondo quanto previsto dallo statuto.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta terreni.

Il tributo consorziale, riscosso dall'esattore, con i privilegi fiscali in tre rate e con lo stesso aggio dell'imposta terreni, è versato al Consorzio.

#### ART. 6.

Il Consorzio ha la durata stabilita nello statuto.

In ogni tempo può proporsi la sua accettazione; e su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati.

Per la cessazione si devono osservare le forme e le condizioni previste dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.

ART. 7.

Il Consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità meteoriche.

La difesa contro la grandine ed altre eventuali saranno effettuate con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osservanza delle norme emanate dagli Organi competenti.

ART. 8.

I verbali, gli atti, le fatture, le ricevute dei tributi corrisposti a qualunque titolo e documenti tutti, relativi alla promozione, costituzione e gestione del Consorzio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, ai sensi della vigente disposizione.

ART. 9.

Due o più consorzi possono associarsi fra loro; in tal caso, la relativa amministrazione è costituita proporzionalmente da rappresentanti dei singoli Consorzi.

ART. 10.

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli Consorzi, sia sul piano organizzativo, che tecnico in ogni provincia, su iniziativa dei Consorzi stessi può essere costituito un Centro provinciale per la difesa contro la grandine, che fruirà delle esenzioni fiscali di cui all'articolo 8 della presente legge.

ART. 11.

I Consorzi costituiti a norma della legge 9 giugno 1901, n. 211, dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

ART. 12.

Per la pratica applicazione della presente legge il Governo è autorizzato ad emenare entro 90 giorni dalla data della sua pubblicazione il relativo regolamento.